

La presente deliberazione viene affissa il

*G. E. 4*  
- 3 MAG. 2004

all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni


## PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 205 del 30 APR. 2004

Oggetto: Corte di Appello di Napoli – Appello sentenza Tribunale BN n. 2093/03 – Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilaquattro il giorno TRENTA del mese di APRILE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) rag. Giovanni MASTROCINQUE	- Vice Presidente	_____
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	_____
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA  
L'ASSESSORE PROPONENTE 

### LA GIUNTA

**Premesso** che con sentenza n.2093/03 Tribunale di Benevento aveva dichiarato il difetto di giurisdizione nella domanda promossa da Filippella Giovanni c/ Provincia di Benevento; con atto notificato il 9.3.04 veniva promosso appello avverso tale sentenza;

**Con** determina n.189/1/2004 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente;

**Rilevato** che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

**Ritenuto** per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con atto di appello avverso la sentenza Tribunale di Benevento n. 2093/03 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 189/04

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li \_\_\_\_\_

Il Dirigente Settore Avvocatura  
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. Sergio Muollo)

**LA GIUNTA**

Su relazione del Presidente  
A voti unanimi

**DELIBERA**

**Per** i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

**ratificare** gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.189/1/2004 ed autorizzare la costituzione nel giudizio di appello promosso avverso la Sentenza Tribunale di Benevento n.2093/03 resa tra Filippella Giovanni e la Provincia di Benevento;

**dare** alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE  
(Dott. Carmine NARDONE)

N. 244 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO - 3 MAG. 2004

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 3 MAG. 2004 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

19 MAG. 2004  
li \_\_\_\_\_  
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 19 MAG. 2004.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

BENEVENTO, li 19 MAG. 2004

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per <u>2 copie</u>		
SETTORE <u>AVOCATURA (2 copie)</u>	il _____	prot. n. <u>ES-3385</u>
SETTORE _____	il _____	prot. n. <u>21.5.04</u>
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
Revisori dei Conti	il _____	prot. n. _____
X Nucleo di Valutazione	il <u>2833</u>	prot. n. _____

Conferenza Capigruppo  
h. 50h

535  
2004 5 21



# PROVINCIA di BENEVENTO

## Settore Servizi ai Cittadini

### Servizio Affari Generali

Prot. n. ....

Benevento, li.....

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

MINUTA

AL DIRIGENTE DEL SETTORE  
AVVOCATURA PROVINCIALE  
SEDE

**Oggetto:** DELIBERA GIUNTA PROV.LE N. 205 DEL 30 APRILE 2004 AD  
OGGETTO: "Corte di Appello di Napoli – Appello sentenza Tribunale BN n.  
2093/03 – Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio".-

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto,  
esecutiva.

IL DIRIGENTE  
- Dr. ssa Patricia TARANTO -

PROVINCIA DI BENEVENTO SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	
N. 3385	Data di invio 21 MAG. 2004

gm



**PROVINCIA di BENEVENTO**  
**Settore Servizi ai Cittadini**  
**Servizio Affari Generali**

hh3  
3-5-0h

Prot. n. 2839

Benevento, li. 04 MAG. 2004

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

*MINUTA*

AL PRESIDENTE  
NUCLEO DI VALUTAZIONE  
SEDE

Oggetto: Delibera G.P. N. 205 del 30.4.2004 ad oggetto: "Corte di Appello di Napoli – Appello sentenza Tribunale BN n. 2093/03 – Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio".-

Per quanto di competenza si rimette copia della delibera indicata in oggetto, immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -

10 MAR 2004

*Legali*

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO

proposto da **FILIPPELLA GIOVANNI** nato a Montesarchio il 21.01.1936, residente in Benevento alla Via Antonio Lepore E/1, c.f. FLP GNN 36A21 F636Q, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Roberto Prozzo, con studio in Benevento alla Via Nicola da Monteforte, 5, e domicilio eletto in Napoli alla Via Morgantini, 3, presso l'Avv. Bruno Mantovani

contro

**PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dall'Avv. Vincenzo Catalano, con domicilio presso l'Ufficio Legale della Provincia, in Benevento alla Via Calandra

avverso

la sentenza del Tribunale di Benevento - Sezione Stralcio n. 2093/03, pronunciata nella causa iscritta al n. 3894/90 r.g., depositata il 28 ottobre 2003, non notificata.

si premette

\*

1°) Con ricorso depositato l'11 dicembre 90 il dott. Giovanni Filippella chiedeva l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, assumendo:

- che con delibera di Giunta n. 2558, del 14/11/88, l'Amministrazione Provinciale aveva disposto l'attuazione di un corso di aggiornamento e sperimentazione per il personale in servizio presso il Corpo di Vigilanza Ittico-Venatoria;
- che con lo stesso atto aveva stabilito che tanto i docenti quanto il Segretario del Corso avrebbero percepito un compenso di L. 40.000 ad ora;
- che l'esponente era stato nominato Segretario del Corso, ed aveva prestato la propria opera per 272 ore, come da delibera di Giunta n. 402 del 12.3.90;
- che quindi aveva diritto ad un corrispettivo di complessive L. 10.880.000 (L. 40.000 x 272);
- che aveva ricevuto soltanto un acconto di L. 4.158.880, ed era quindi rimasto creditore di L. 6.721.120.

Il Presidente del Tribunale, con decreto del 18/12/90, accoglieva il ricorso. L'Amministrazione Provinciale proponeva opposizione.

In via principale eccepiva il difetto di giurisdizione, assumendo che si trattava di una controversia in materia di pubblico impiego, come tale devoluta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Nel merito, eccepiva che il Filippella non aveva diritto ad ulteriori compensi oltre quello previsto e pagato per il lavoro straordinario.

Il FILIPPELLA si costituiva in giudizio, e si opponeva all'accoglimento dell'opposizione.

Rilevava che le prestazioni svolte esulavano dal rapporto di impiego, e per tanto entrambe le eccezioni sollevate ex adverso erano palesemente infondate.

Precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.

Veniva poi assegnata assegnata alla Sezione Stralcio, e dopo alcuni anni finalmente passava in decisione.

Soltore Avvocatura

Prot. n. 1560

Del 12-3-04

2°) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell'A.G.O.

Il Tribunale ha ritenuto che si tratta di una controversia in materia di pubblico impiego, in quanto il Filippella ha svolto le sue prestazioni *in funzione della sua qualifica di funzionario e dipendente dell'Amministrazione Provinciale*.

Tanto premesso, l'esponente propone appello per i seguenti

#### MOTIVI

1°) E' necessario premettere che rientra(va)no nella giurisdizione del Giudice Amministrativo solo le controversie aventi origine e fondamento nel rapporto di pubblico impiego : origine e fondamento intesi come causa petendi, come momento genetico diretto ed immediato, e non come semplice occasione della pretesa; rientrano invece nella giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria le controversie relative a pretese per attività che esulano dal rapporto di pubblico impiego (Cass. Sez. Un. 5242/81, 4172/80, 3022/79, 4252/79, 2168/78, ecc.).

Tali principi, in verità pacifici e consolidati, sono stati più volte ribaditi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione :

“La domanda del dipendente di un ente pubblico economico volta a conseguire il compenso di prestazioni lavorative in favore del medesimo trova titolo immediato e diretto nel rapporto di pubblico impiego (con conseguente devoluzione alla giurisdizione amministrativa) SE TALI PRESTAZIONI SIANO STATE RESE IN REGIME DI SUBORDINAZIONE E RIENTRINO NEI COMPITI PROPRI DELLA CATEGORIA DI INQUADRAMENTO DEL DIPENDENTE. SONO INVECE DEVOLUTE ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO LE CONTROVERSIE IN CUI SI DISCUTE SUL DIRITTO A COMPENSO PER ATTIVITA' NON RICONDUCEBILE, IN QUANTO ESORBITANTE DA ESSO, AL DETTO RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO (Cass. Sez. Un. 15/2/94 n. 1470).

In sostanza, bisogna distinguere le prestazioni svolte nell'AMBITO del rapporto di impiego, da quelle CHE ESULANO dal rapporto di impiego.

Si pensi al Magistrato che fa parte di una Commissione Tributaria, di una Commissione di collaudo, o di una commissione elettorale...

Come pure al Comandante dei Vigili del Fuoco o all'Ufficiale Sanitario che fanno parte della Commissione Edilizia...

Si tratta di prestazioni avulse dal rapporto di impiego, che trovano nel rapporto di impiego la semplice “occasione” del loro sorgere, e non la loro “causa petendi” : sicchè pacificamente viene esclusa la *giurisdizione amministrativa* a suo tempo prevista per il pubblico impiego, e nessuno mette in discussione l'esistenza di un autonomo diritto al compenso per tali attività, svolte al di fuori del rapporto di impiego (Cass. Sez. Un. 15 ottobre 1998 n. 10189).

Le Sezioni Unite hanno ritenuto che rientra nella giurisdizione del Giudice Ordinario anche la controversia promossa da un dipendente-avvocato che chiede l'attribuzione di un compenso per l'attività di patrocinio, allorquando lo stesso sia inquadrato come funzionario amministrativo, e non nell'ufficio legale dell'ente.

“Il patrocinio legale prestato da un avvocato inquadrato, con qualifica di

2°) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell'A.G.O.

Il Tribunale ha ritenuto che si tratta di una controversia in materia di pubblico impiego, in quanto il Filippella ha svolto le sue funzioni *in funzione della sua qualifica di funzionario e dipendente dell'Amministrazione Provinciale*.

Tanto premesso, l'esponente propone appello per i seguenti

#### MOTIVI

1°) E' necessario premettere che rientra(va)no nella giurisdizione del Giudice Amministrativo solo le controversie aventi origine e fondamento nel rapporto di pubblico impiego : origine e fondamento intesi come causa petendi, come momento genetico diretto ed immediato, e non come semplice occasione della pretesa; rientrano invece nella giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria le controversie relative a pretese per attività che esulano dal rapporto di pubblico impiego (Cass. Sez. Un. 5242/81, 4172/80, 3022/79, 4252/79, 2168/78, ecc.).

Tali principi, in verità pacifici e consolidati, sono stati più volte ribaditi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione :

“La domanda del dipendente di un ente pubblico economico volta a conseguire il compenso di prestazioni lavorative in favore del medesimo trova titolo immediato e diretto nel rapporto di pubblico impiego (con conseguente devoluzione alla giurisdizione amministrativa) SE TALI PRESTAZIONI SIANO STATE RESE IN REGIME DI SUBORDINAZIONE E RIENTRINO NEI COMPITI PROPRI DELLA CATEGORIA DI INQUADRAMENTO DEL DIPENDENTE. SONO INVECE DEVOLUTE ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO LE CONTROVERSIE IN CUI SI DISCUTE SUL DIRITTO A COMPENSO PER ATTIVITA' NON RICONDUCEBILE, IN QUANTO ESORBITANTE DA ESSO, AL DETTO RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO (Cass. Sez. Un. 15/2/94 n. 1470).

In sostanza, bisogna distinguere le prestazioni svolte nell'AMBITO del rapporto di impiego, da quelle CHE ESULANO dal rapporto di impiego.

Si pensi al Magistrato che fa parte di una Commissione Tributaria, di una Commissione di collaudo, o di una commissione elettorale...

Come pure al Comandante dei Vigili del Fuoco o all'Ufficiale Sanitario che fanno parte della Commissione Edilizia...

Si tratta di prestazioni avulse dal rapporto di impiego, che trovano nel rapporto di impiego la semplice “occasione” del loro sorgere, e non la loro “causa petendi” : sicchè pacificamente viene esclusa la *giurisdizione amministrativa* a suo tempo prevista per il pubblico impiego, e nessuno mette in discussione l'esistenza di un autonomo diritto al compenso per tali attività, svolte al di fuori del rapporto di impiego (Cass. Sez. Un. 15 ottobre 1998 n. 10189).

Le Sezioni Unite hanno ritenuto che rientra nella giurisdizione del Giudice Ordinario anche la controversia promossa da un dipendente-avvocato che chiede l'attribuzione di un compenso per l'attività di patrocinio, allorquando lo stesso sia inquadrato come funzionario amministrativo, e non nell'ufficio legale dell'ente.

“Il patrocinio legale prestato da un avvocato inquadrato, con qualifica di

funzionario, nel ruolo amministrativo di un ente pubblico, e non anche nell'ufficio legale dell'ente stesso non è riconducibile, per la sua stessa natura, nell'ambito del rapporto di pubblico impiego che lega l'avvocato medesimo all'ente. Ne consegue che la controversia promossa per conseguire il compenso di detto patrocinio spetta alla cognizione del giudice ordinario" (Sez. Un., 23.3.99, n. 182).

"Le controversie relative ai compensi per l'attività di patrocinio legale svolta dai dipendenti di enti pubblici in favore degli enti stessi rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria quando il dipendente, ancorché abilitato alla professione forense, abbia espletato la suddetta attività al di fuori dei suoi doveri di ufficio sicché il rapporto di pubblico impiego non sia stato la fonte della doverosa esecuzione di detta attività, ma semmai la mera occasione del conferimento di un mandato di carattere professionale" (Cassazione Sez. Un. 14 aprile 2000 n. 138).

Il principio, in sostanza, è che non rientrano nell'ambito del rapporto di impiego le controversie relative a diritti che, sebbene sorti in occasione del rapporto, non costituiscono adempimento di prestazioni dovute nell'ambito di quel rapporto.

Sicché "sussiste la competenza giurisdizionale del giudice ordinario nel caso in cui il pubblico dipendente abbia espletato la sua attività al di fuori dei suoi doveri di ufficio, sicché il rapporto di pubblico impiego non sia stato la fonte della doverosa esecuzione di detta attività, ma semmai la mera occasione del conferimento di un mandato di carattere professionale" (Cass. 19.11.2003 n. 17558).

2°) Il Tribunale ha ritenuto che il Dr. Filippella ha svolto le mansioni oggetto di causa nell'ambito delle sue mansioni di funzionario dell'Amministrazione Provinciale.

Ma tale affermazione è clamorosamente smentita dagli atti.

Invero risulta documentalmente, ed in particolare dalla relazione del Segretario Generale allegata alla delibera di Giunta n. 101, del 14/1/91 :

1°) che si tratta di prestazioni svolte nell'ambito di un corso di aggiornamento, e cioè di prestazioni estranee ai normali compiti di ufficio, svolte al di fuori dell'orario di lavoro;

2°) che per lo svolgimento di tale corso hanno prestato la propria opera, in maniera autonoma, senza vincolo di subordinazione, tanto dipendenti, quanto professionisti non dipendenti dell' Amministrazione;

3°) che lo svolgimento delle mansioni di segretario del corso di formazione non rientrava tra i compiti istituzionali del Filippella;

4°) che l'incarico è stato affidato al FILIPPELLA non quale dipendente : tanto è vero che lo stesso incarico è stato conferito indifferentemente a dipendenti o persone esterne all'Amministrazione, determinando per tutti lo stesso compenso.

*"...Lo svolgimento delle mansioni di segretario del corso di formazione per agenti di polizia ittico-venatoria (si legge testualmente nella relazione) .... non rientra nei compiti istitutivi affidati al Dott. Giovanni Filippella; ...l'incarico affidato al Dott. Filippella non rientra tra quelli istituzionali previsti per la qualifica, il livello funzionale e l'ufficio di competenza del Dott. Giovanni Filippella o di qualunque altro ufficio dell'amministrazione...e poteva essere af-*

*fidato anche a persona estranea all'amministrazione..."*

Al punto 5 della stessa relazione si evidenzia infine che altri incarichi analoghi sono stati affidati all'esterno.

3°) Il "merito" della vicenda è consequenziale : una volta stabilito che si tratta di prestazioni ESTRANEE al rapporto di impiego, risultano inapplicabili le norme in materia di pubblico impiego che fanno divieto di attribuire compensi aggiuntivi rispetto al trattamento fissato dai contratti collettivi.

Il Filippella non chiede un compenso aggiuntivo per prestazioni svolte quale dipendente dell'Amministrazione: ma il pagamento del compenso stabilito per prestazioni svolte al di fuori di tale rapporto, nella misura predefinita dall'Amministrazione.

4°) accolto l'appello, la Provincia va condannata alla refusione delle spese per il doppio grado del giudizio.

Per l'effetto

CITA

la **PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dall'Avv. Vincenzo Catalano, con domicilio presso l'Ufficio Legale della Provincia, in Benevento alla Via Calandra, a comparire dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, Sezione e Giudice a designarsi, all'udienza del 19 MAGGIO 2004, ore di regolamento, con invito a costituirsi nei modi, forme e termini di legge, e con avvertenza che in mancanza si procederà in sua contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI


Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, in riforma della impugnata sentenza, rigettare l'opposizione proposta dall'Amministrazione Provinciale avverso il decreto ingiuntivo, condannandola al pagamento delle spese per il doppio grado del giudizio.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della controversia è di € 6.500,00, e trattasi di opposizione a decreto ingiuntivo.

Si producono : copia autentica della sentenza di primo grado, fascicolo di primo grado, fascicolo della fase monitoria.

Benevento, 02 marzo 2004

Avv. Roberto Prozzo




PROCURA

Nomino l'Avv. ROBERTO PROZZO mio rappresentante e difensore nel procedimento di cui al sopraesteso atto, e per ogni procedimento connesso o conse-

quenziale.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Bruno Mantovani, in Napoli alla Via Morgantini n. 3.

Benevento, marzo 2004

  
per autentica  
Avv. Roberto Prozzo  


Relazione di notifica

Ad istanza dell'Avv. ROBERTO PROZZO, nella indicata qualità, io sottoscritto ufficiale giudiziario presso il Tribunale di Benevento ho notificato il sopraesteso atto alla **PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dall'Avv. Vincenzo Catalano, con domicilio presso l'Ufficio Legale della Provincia, in Benevento alla Via Calandra, portandogliene copia conforme e consegnandola a mani

MANO ISI   
RUBRICATO ALLA RICEZIONE AT P

mar 21/3/04

TRIBUNALE DI BENEVENTO  
UFFICIO LEGALE  
RUBRICATO